

N. R.G. 1961/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1961/2021** promossa da:

A **U** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED]
[REDACTED]

ATTRICE

contro

M [REDACTED] **U** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. SGAMBATI ANTONIO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge:

- *pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili indicati nel presente atto e costituenti l'asse immobiliare relitto del compianto signor [REDACTED];*
- *ordinare la divisione dei suddetti beni immobili e formare le relative quote spettanti ai singoli partecipanti;*
- *attribuire ai singoli partecipanti le rispettive quote;*
- *Sempre e comunque con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M.55/2014, rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge*

Per parte convenuta:



██████████ ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c.

Esponneva la convenuta che, con testamento olografo del 25/11/2020, il sig. ██████████, suo coniuge in vita, la aveva istituita come erede testamentaria insieme all'attrice nelle quote sopra indicate; proseguiva narrando che, a seguito dell'apertura della successione, le chiamate all'eredità, non in possesso dei beni ereditari, avevano richiesto a un Notaio, prima della loro eventuale dichiarazione di accettazione, la erezione di un inventario dell'eredità, la cui redazione iniziava il 15/01/2021 e si concludeva il 25/02/2021; successivamente, con dichiarazione resa innanzi al Notaio il 30/03/2021, la convenuta dichiarava di accettare l'eredità del *de cuius* con beneficio di inventario, mentre l'attrice non effettuava alcuna dichiarazione nel termine di quaranta giorni dalla conclusione dell'inventario, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 487, comma 3, c.c., con il conseguente subentro nel diritto di accettare la quota ad essa devoluta dei chiamati successivi - rappresentati dalla stessa coniuge convenuta e dai pro-nipoti del *de cuius* - in forza delle norme sulla successione legittima.

Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria nel corso del giudizio, la causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni.

All'udienza del 22/02/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era trattata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

2. La domanda di divisione proposta dall'attrice è infondata e deve pertanto essere respinta, per le ragioni di seguito specificate.

2.1. Nel caso di specie è pacifico che, con testamento olografo datato 25/11/2020 (doc. 1 di parte attrice), il sig. ██████████, deceduto in data 30/11/2020, nel revocare sue precedenti disposizioni testamentarie abbia istituito come eredi la coniuge MA ██████████, nella quota di 3/4 del patrimonio ereditario, e l'attrice AL ██████████ (con la quale non intratteneva alcun rapporto di affinità o parentela), nella residua quota di 1/4.

Altrettanto pacifico è che entrambe le chiamate all'eredità, a seguito dell'apertura della successione, si siano rivolte al Notaio dott.ssa ██████████ ai fini della formazione di un inventario dell'eredità le cui operazioni sono iniziate il 15/01/2021 e terminate il 25/02/2021, con il successivo deposito dell'inventario presso la Cancelleria del Tribunale (doc. 2 e 2 bis di parte convenuta).

Controverse sono, invece, le conseguenze del fatto (anch'esso pacifico) che A ██████████, a differenza della convenuta MA ██████████ - che ha dichiarato di accettare l'eredità con beneficio di



inventario in data 30/03/2021 (cfr. doc. 3-3bis di parte convenuta) -, non abbia reso alcuna dichiarazione di accettazione entro il termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario.

Secondo l'attrice, in particolare, la disciplina di riferimento nel caso di specie dovrebbe essere individuata nel comma 3 dell'art. 485 c.c., in quanto "la signora [REDACTED], chiamata all'eredità, si trovava nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione"; di conseguenza, la mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia entro il termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario avrebbe comportato il suo acquisto, ai sensi della norma citata, della qualifica di erede pura e semplice.

La tesi sostenuta da parte dell'attrice non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite agli atti.

Appare opportuno rilevare che la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere le fattispecie di accettazione *ex lege* dell'eredità contemplate dall'art. 485 c.c. è rappresentata principalmente dalla esigenza di tutela dei terzi (chiamati ulteriori e creditori) all'integrità del patrimonio ereditario di fronte ad una situazione possessoria del chiamato.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nel rilevare che il possesso richiesto ai sensi dell'art. 485 c.c., pur potendo interessare anche uno soltanto dei beni ereditari, intenda una relazione di fatto con il bene tale da consentire al titolare concreti poteri di amministrazione e disposizione anche a mezzo di terzi detentori (*ex multis* Cass. n.15530/2017; n. 11018/2008).

Nel caso di specie, AL [REDACTED] sostiene l'applicabilità dell'art. 485 c.c. adducendo che, al momento del decesso del sig. [REDACTED], essa era in possesso delle chiavi dell'appartamento in cui abitava il *de cuius*, da lei consegnate nel corso delle operazioni di inventario al dott. [REDACTED] che ha svolto le funzioni di coadiutore del Notaio incaricato dell'inventario.

Lo stesso dott. [REDACTED], invero, sentito in sede testimoniale nel corso dell'udienza del 15/06/2023, ha confermato di aver ricevuto dalla sig.ra [REDACTED] in data 4/12/2020 le chiavi di cui al doc. 4 di parte attrice, verosimilmente riconducibili agli immobili (appartamento e relative pertinenze) siti in Parma, [REDACTED] caduti in successione (tanto che nella medesima udienza la teste dott.ssa [REDACTED], Notaio incaricato dell'inventario, ha dato atto di aver utilizzato le chiavi nella sua disponibilità per accedere all'immobile).

Orbene, anche ad ammettere che le chiavi consegnate dall'attrice al dott. [REDACTED] fossero effettivamente quelle dell'appartamento di proprietà del *de cuius*, occorre evidenziare che la semplice disponibilità di tali chiavi di per sé non lascia emergere la sussistenza di una situazione possessoria rilevante



ai fini dell'art. 485 c.c.; essa in particolare, non attesta in alcun modo che l'attrice si trovasse rispetto al bene ereditario in una posizione che le consentisse di esercitare sullo stesso concreti poteri di amministrazione o disposizione.

Le risultanze agli atti, invero, non consentono di accertare a che titolo l'attrice avesse la disponibilità delle chiavi dell'appartamento di proprietà del *de cuius*, offrendo per contro elementi che evidenziano come tale disponibilità fosse riconducibile ad un rapporto inidoneo a far emergere un possesso del bene ereditario ai sensi dell'art. 485 c.c.

In questo senso, in sede testimoniale lo stesso dott. [REDACTED] ha dichiarato espressamente che *"la sig.ra [REDACTED] nel darmi le chiavi mi ha detto che svolgeva lavoro domestico e in particolare accudiva il cane del sig. [REDACTED] che si trovava nell'appartamento"*.

Le ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio confermano che la sig.ra A [REDACTED] non ha mai compiuto atti di amministrazione dei beni ereditari idonei a far emergere un possesso sugli stessi nei termini chiariti dalla giurisprudenza.

A riguardo, basti richiamare le dichiarazioni rese in sede testimoniale da [REDACTED], amministratrice del condominio in cui si trovano gli immobili ereditari di [REDACTED], la quale nel corso dell'udienza del 15/06/2024 ha dato conto che *"non ho mai parlato con la sig.ra [REDACTED] per questioni re-lative all'amministrazione degli immobili; questi immobili sono da me amministrati da circa 15 anni; io prima della morte del sig. [REDACTED] parlavo direttamente con lui delle questioni condominiali"*, confermando che, a seguito della morte del sig. [REDACTED], per tutte le questioni relative alla gestione degli immobili si è *"interfacciata sempre e solo con la sig.ra [REDACTED]"*.

Alla luce di questi elementi, non può che rilevarsi come, al momento dell'apertura della successione e a seguito della morte del sig. [REDACTED], la sig.ra A [REDACTED] non si sia mai effettivamente trovata nel possesso dei beni ereditari.

La conseguenza che ne deriva è che, come eccepito da parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio, la mancata dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte dell'attrice entro il termine di quaranta giorni dalla conclusione dell'inventario ne ha determinato la decadenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 487 c.c., dal diritto di accettare l'eredità.

Del resto, a conferma di tale conclusione, non può che rilevarsi come, nel corso delle operazioni di inventario, sia stata la stessa attrice a riconoscere l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 485 c.c., dichiarando espressamente al Notaio incaricato dell'inventario, così come la convenuta, di non essere in possesso dei beni ereditari (si veda a riguardo quanto riportato



dal Notaio a pag. 2 del verbale di inventario prodotto da parte convenuta sub doc. 2).

È del tutto inverosimile che, come sostenuto dalla difesa attorea, la sig.ra [REDACTED] attraverso la suddetta dichiarazione facesse riferimento soltanto ad una situazione successiva al momento dell'apertura della successione (quando già aveva consegnato al coadiutore le chiavi dell'appartamento di proprietà del *de cuius*), senza implicazioni in ordine alla disciplina applicabile ai sensi degli artt. 485 e 487 c.c., non solo perché tale dichiarazione non può che esser letta alla luce delle risultanze istruttorie agli atti (che come visto non lasciano emergere un possesso dei beni ereditari da parte della sig.ra [REDACTED] in alcun momento) ma anche perché nel corso delle operazioni di inventario l'attrice era pacificamente assistita da un legale, non potendo pertanto non essere a conoscenza delle implicazioni giuridiche derivanti dalle proprie dichiarazioni.

Ad ulteriore conferma di tale circostanza, invero, deve rilevarsi come non sia contestato che, a seguito della (tardiva) richiesta di parte attrice di riapertura delle operazioni di inventario, il Notaio incaricato abbia inviato una comunicazione a quest'ultima in cui evidenziava che le era stato *"chiarito più volte, e anche in presenza del suo legale di fiducia, che il termine di quaranta giorni (c.d. "spatium deliberandi") sarebbe stato purtroppo un termine decadenziale"*, ricordando anche di come fossero stati persino contati insieme sul calendario i giorni utili per la decisione, individuando la data ultima di scadenza al 6/04/2021 (doc. 6 di parte convenuta).

È indubbio, pertanto, che la mancata dichiarazione di accettazione dell'eredità abbia comportato la decadenza dell'attrice dal diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c.

2.2. Sono palesemente pretestuose le doglianze di parte attrice che, sul presupposto del ritrovamento di ulteriori beni ereditari a seguito della conclusione delle operazioni di inventario (intervenuta in data 25/02/2021), lamentano la mancata riapertura dell'inventario, come dalla stessa richiesto al Notaio incaricato con comunicazione del 22/04/2021 (doc. 5 di parte convenuta).

In primo luogo, infatti, non è provato in alcun modo che i beni in questione, che l'attrice si è limitata ad elencare (*"servizio piatti e insalatiere con decoro natalizio, quadro in tela senza cornice, set di piatti con manico in color rosso ecc."*), non fossero già stati compresi nell'esattivo inventario dei beni presenti presso l'appartamento del *de cuius* redatto da parte del Notaio, come dallo stesso rilevato nella comunicazione di replica inviata all'attrice il 26/04/2021 (doc. 6 di parte convenuta).

Inoltre, anche ad ammettere che, a seguito della conclusione dell'inventario, emerga un'esigenza di integrazione dello stesso, eventualmente legata al ritrovamento di ulteriori beni ereditari, tale circostanza non potrebbe mai comportare la assegnazione di un nuovo termine di decadenza ai fini della



riviscenza di un diritto (quello di accettare l'eredità) il cui esercizio risulta ormai definitivamente precluso, ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c., dallo spirare del primo termine, il cui *dies a quo* è determinato sulla base di un atto redatto da un pubblico ufficiale.

2.3. In definitiva, per tutte le considerazioni sopra svolte, nel caso di specie non può che ravvisarsi un difetto di titolarità attiva del rapporto controverso rispetto alla domanda di divisione proposta da parte dell'attrice, non avendo (e non potendo più avere) la sig.ra A. [REDACTED] la qualifica di erede del sig. [REDACTED].

3. In accoglimento dell'espressa domanda proposta da parte convenuta, il rigetto della domanda attorea comporta la necessità di ordinare (in analogia a quanto stabilito dall'art. 2668, comma 2, c.c. per le domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 c.c.) la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione operata dall'attrice in relazione ai beni immobili oggetto di successione, come documentato da parte della stessa convenuta (doc. 8 di parte convenuta).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte attrice. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della controversia, con applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).

Vengono altresì poste in capo a parte attrice, quali spese del giudizio che seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di mediazione, comprensive di spese per assistenza legale (liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri sopracitati) e di spese vive documentate.

4.1. Quanto alle domande di parte convenuta di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., occorre rilevare che il riferimento al primo comma di tale disposizione non risulta essere accompagnato da idoneo supporto probatorio che consenta di ravvisare un danno per la convenuta derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale.

D'altra parte, l'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'attrice - tenuto conto in particolare della assenza di profili di manifesta infondatezza della domanda - non risulta connotata da mala fede o colpa grave e, per analoghe ragioni, non può dirsi essere stata operata senza la normale prudenza la trascrizione della domanda giudiziale, ai fini di una condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



- rigetta la domanda di divisione proposta da parte attrice;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di [REDACTED] liquidandole in complessivi € 9.223,00 per compenso di avvocato (di cui € 1.607,00 per spese di assistenza legale per le fasi di attivazione e negoziazione nella procedura di mediazione), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna altresì [REDACTED] al pagamento nei confronti di [REDACTED] delle spese di mediazione sostenute e documentate, liquidate in € 2.318,00;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione di cui alla [REDACTED];
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.

Parma, 7/08/2024

Il Giudice

dott. Andrea Fiaschi

